



Circolare informativa per la clientela
n. 25/2011 dell'8 settembre 2011

**RETI di IMPRESE
AGEVOLAZIONE FISCALE
CONDIZIONI e ASPETTI PROCEDURALI**

In questa Circolare

- 1. Reti di imprese**
- 2. Definizione**
- 3. Condizioni per accedere all'agevolazione**
- 4. Modalità di investimento**
- 5. Agevolazione**
- 6. Aspetti procedurali**

1. RETI di IMPRESE

La normativa di riferimento relativa alle **reti di imprese** viene introdotta nell'ordinamento giuridico italiano dai co. 4-ter e 4-quater dell'art. 3, D.L. 9.2.2009, n. 5, conv. con modif. dalla L. 9.4.2009, n. 33; tale normativa è stata successivamente modificata dall'art. 42, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122, il quale ha sostituito i co. 4-ter e 4-quater e contemporaneamente introdotto la possibilità, per gli aderenti alle reti di imprese, di avvalersi di un'**agevolazione fiscale**.

La Commissione europea, chiamata ad esprimersi circa la legittimità della stessa agevolazione, ha recentemente reso parere positivo, **escludendola** dai c.d. **aiuti di Stato** con decisione del 26.1.2011 n. C(2010)8939 def.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato, la C.M. 14.4.2011, n. 15/E, recante chiarimenti in merito all'effettiva applicazione della normativa.

2. DEFINIZIONE

Quando si parla di reti di imprese ci si trova di fronte ad un insieme di imprese che decidono di sottoscrivere o di partecipare ad un «**contratto di rete**».

La definizione di «contratto di rete» è nel testo dell'art. 3, D.L. 5/2009 dove si legge che «*con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente o collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato*».

Alle fondamenta del contratto di rete vi è, quindi, un **accordo** fra gli imprenditori, definito «**programma comune di rete**», in base al quale gli stessi, al fine di aumentare il grado di competitività individuale o dell'intera rete e di essere, di conseguenza, maggiormente pronti ad affrontare le sfide del mercato globale, decidono di aumentare la collaborazione comune e di procedere allo scambio di informazioni e prestazioni industriali, commerciali e tecniche.

Nel contratto di rete gli aderenti possono anche prevedere la creazione di un **fondo patrimoniale** dedicato e la nomina di un **organo di gestione comune**; queste previsioni sono facoltative ma risultano essenziali, come si sottolineerà al fine dell'ottenimento dell'agevolazione fiscale, che è l'incentivo al perseguimento del citato programma di rete.

3. CONDIZIONI per ACCEDERE all'AGEVOLAZIONE

Al fine di ottenere l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 42, D.L. 78/2010, ossia una **sospensione d'imposta** per gli utili conseguiti, devono essere rispettati precisi requisiti da parte degli aderenti alla rete di imprese.

Il fine che il Legislatore si pone è quello di consentire il reale sviluppo delle reti di imprese e così giungere ad una maggiore competitività del sistema nel suo complesso.

L'art. 42, D.L. 78/2010 stabilisce che l'agevolazione fiscale viene concessa alle imprese che aderiscono ad una rete di imprese qualora queste procedano all'accantonamento di una parte degli utili di esercizio conseguiti in un fondo patrimoniale comune, costituito per porre in essere gli **investimenti** necessari al conseguimento di quanto stabilito nel programma comune di rete. Gli **utili** in oggetto sono quelli conseguiti negli esercizi **2010, 2011 e 2012**.

Dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione è indirizzata alle imprese che **sottoscrivono o aderiscono** in un **momento successivo** ad un «contratto di rete», **senza** alcun requisito relativo alla **forma** dell'impresa, alla **dimensione**, al **tipo** di attività svolta e al **luogo** dove questa viene posta in essere (rientrano fra i possibili beneficiari le imprese residenti e le stabili organizzazioni di imprese non residenti).

Dal punto di vista oggettivo, l'art. 3, D.L. 5/2009 prevede che il contratto di rete fra le imprese contraenti debba essere redatto per **atto pubblico** o **scrittura privata autenticata** e iscritto ai fini di pubblicità nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun contraente.

L'agevolazione è rivolta ad una quota degli utili di esercizio conseguiti da ciascun aderente al contratto, che vengono destinati ad un fondo patrimoniale o ad apposita **riserva**; tale riserva deve essere specificamente **nominata e distinta** dalle altre riserve presenti in bilancio.

Il **limite massimo** di utili per i quali è possibile fruire dell'agevolazione è pari a euro **1.000.000** per ogni periodo di imposta in cui si fa richiesta e tale limite vale per **ogni singola impresa**, indipendentemente dal fatto che aderisca a una o più reti di imprese.

Condizione necessaria per la fruizione dell'agevolazione è che gli utili oggetto di accantonamento nell'apposita riserva destinata al fondo patrimoniale siano poi utilizzati per porre in essere, entro l'**esercizio successivo**, gli **investimenti** identificati dal programma di rete.

Nel caso specifico di soggetti a cui è consentito di tenere la **contabilità in forma semplificata**, secondo la C.M. 15/E/2011, è prevista la possibilità di accedere all'agevolazione con la predisposizione di un prospetto da cui risulti la destinazione dell'utile d'esercizio ad apposita riserva. Di tale riserva deve essere dato rilievo in Nota integrativa, laddove la sua redazione sia prevista dalla disciplina civilistica.

Dal punto di vista degli adempimenti, al fine di usufruire dell'agevolazione, alla rete di imprese è richiesto l'ottenimento preventivo di una **asseverazione**, in merito al programma di rete, da parte di «*organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze*». Il 25.2.2011 con decreto del Ministro competente sono stati definiti in maniera più specifica gli organismi deputati al rilascio dell'asseverazione e nello specifico «*sono abilitati a rilasciare l'asseverazione del Programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 836, espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e territori*».

Tale asseverazione, da ottenersi **in via preventiva**, deve esprimersi sulla presenza dei requisiti sostanziali del programma di rete richiesti dal co. 4-ter dell'art. 3, D.L. 5/2009, oltre che sugli elementi propri del contratto di rete stesso. La presenza dell'asseverazione è condizione necessaria al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, in quanto è la prova che i requisiti richiesti dalla normativa siano effettivamente presenti.

Saranno gli stessi organismi asseveranti a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esito delle domande di asseverazione.

4. MODALITÀ di INVESTIMENTO

La normativa prevede che gli utili accantonati e destinati al fondo patrimoniale debbano essere investiti entro l'**esercizio successivo** alla **delibera** che decide in merito all'accantonamento degli stessi e non nell'esercizio successivo all'effettivo conseguimento.

Tali utili accantonati sono da destinare agli **investimenti previsti dal programma** comune di rete asseverato; la C.M. 15/E/2011 nello specifico afferma che «*sono ammissibili, nella realizzazione di detti investimenti, i costi sostenuti per l'acquisto o l'utilizzo di beni (strumentali e non), e servizi, nonché per l'utilizzo di personale*» e che possono essere considerati anche «*i costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al contratto di rete*».

Naturalmente, al fine di consentire il rientro di questi costi all'interno degli investimenti previsti dal programma comune occorre dimostrarne l'**inerenza**.

5. AGEVOLAZIONE

Nello specifico l'agevolazione prevista dal co. 2-quater dell'art. 42, D.L. 78/2010 consiste in una **sospensione d'imposta** per la quota di utili accantonati a riserva, in virtù di una riduzione della base imponibile del reddito di impresa relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli stessi utili.

La sospensione d'imposta in oggetto è collegata alle imposte sul reddito, ossia **Ires** e **Irpef**, mentre **non** rientra nell'agevolazione l'**Irap**.

Tale sospensione d'imposta è consentita fino al momento in cui la **riserva** appositamente accantonata non venga **utilizzata per finalità diverse** dalla **copertura di perdite** d'esercizio oppure se l'impresa **rinuncia alla partecipazione** al contratto di rete.

Se, quindi, un'impresa sceglie di uscire da un contratto di rete, nel periodo d'imposta in cui questa scelta viene posta in essere, questa dovrà sottoporre a tassazione la quota di utili in sospensione d'imposta che aveva proceduto ad accantonare negli esercizi precedenti. Se, invece, la riserva apposita viene utilizzata per coprire perdite d'esercizio, non si procederà alla tassazione in quanto non decade la sospensione d'imposta.

Inoltre, qualora la riserva dovesse essere **utilizzata prima** della realizzazione del programma comune di rete per fini diversi dalla copertura di perdite, la C.M. 15/E/2011 chiarisce che la riserva stessa **non** potrà essere ricostituita in un **momento successivo** in **regime di agevolazione**.

Tutto ciò è a tutela della realizzazione del programma di rete, in quanto qualora vi sia un'uscita anticipata da parte di un'impresa dal contratto questa vedrà decadere la sua agevolazione; una volta portato a termine il programma di rete, invece, verrà meno l'adesione al contratto e l'agevolazione potrà rimanere in essere fino al momento in cui la riserva non sarà utilizzata a fini differenti dalla copertura di perdite.

L'agevolazione derivante dalla sospensione d'imposta «*può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si*

riferiscono gli utili accantonati, senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento».

Gli **acconti** vanno, pertanto, calcolati secondo le **ordinarie modalità**, prendendo come imposta di riferimento quella che sarebbe stata applicata nel caso in cui l'agevolazione non ci fosse stata.

6. ASPETTI PROCEDURALI

La **comunicazione** riportante i dati relativi al conseguimento dell'agevolazione fiscale, deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate per **via telematica** tramite il **modello Reti**, approvato con Provvedimento Agenzia delle Entrate 14.4.2011.

Tale comunicazione deve essere presentata per **ciascun periodo d'imposta** in cui viene richiesta l'agevolazione nel periodo fra il 2 e il 23 maggio di ogni anno, e deve essere eseguita o direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite una società del gruppo oppure tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, co. 3, D.P.R. 22.7.1998 n. 322 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

In merito alla compilazione del modello Reti vanno indicati l'ammontare degli **utili accantonati** e il **risparmio d'imposta** complessivo relativo agli utili stessi (colonne 1 e 2 del Quadro A).

Naturalmente il **massimo valore** inseribile nella colonna 1 del Quadro A è pari a euro **1.000.000**, limite riconosciuto ad ogni singola impresa aderente ad uno o più contratti di rete.

Secondo quanto definito dalla C.M. 15/E/2011 il valore da inserire nella colonna 2 del Quadro A dipende dalla tassazione cui l'impresa è sottoposta:

- nel caso di **impresa soggetta ad Ires** si moltiplicherà l'importo indicato nella colonna 1 per l'aliquota Ires del 27,5%;
- nel caso di **imprenditori soggetti all'Irpef** il valore sarà ottenuto attraverso il calcolo dell'Irpef relativa al solo reddito d'impresa al lordo dell'agevolazione cui andrà sottratta l'Irpef calcolata relativamente al reddito d'impresa al netto dell'agevolazione stessa;
- allo stesso modo sarà calcolato il valore relativo a **società di persone e società trasparenti**.

Nel caso in cui l'eventuale reddito fosse assoggettato ad **addizionale regionale e comunale**, andranno applicate le aliquote relative in maniera da determinare il risparmio d'imposta complessivo.

Va comunque sottolineato che l'esito dell'agevolazione fiscale è soggetto alla **disponibilità** delle **risorse** destinate all'agevolazione stessa: tali risorse sono pari a 20 milioni di euro per l'annualità 2011 e 14 milioni di euro per ognuna delle annualità 2012 e 2013. Con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 14.4.2011, si è voluto determinare la **modalità di assegnazione** dell'agevolazione a ciascuna impresa richiedente: infatti, a ogni richiesta verrà assegnato un risparmio d'imposta definito in base al rapporto fra l'ammontare degli stanziamenti e l'ammontare delle richieste di agevolazione, utilizzando un metodo proporzionale.

Con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 13.6.2011 è stata definita la **percentuale** che determina l'agevolazione effettivamente usufruibile da ciascuna impresa; essendo lo stanziamento pari a euro 20.000.000 e le richieste totali pari a euro 26.534.576, la percentuale di tale rapporto è pari al **75,3733%**, e, dunque, il risparmio d'imposta richiesto da ogni singola impresa dovrà essere ridotto a tale percentuale, in quanto lo stanziamento è stato ampiamente superato dalle richieste di agevolazione.

Al fine di favorire le imprese nella predisposizione della richiesta di agevolazione e considerato che il D.M. 25.2.2011 relativo alla determinazione degli organismi asseveratori è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31.3.2011, n. 74, viene concesso, per il **primo anno di attuazione** della presente norma, che il programma di rete possa ottenere l'**asseverazione** entro il **30.9.2011** e non, come invece è riportato nel D.M., entro 30 giorni dalla richiesta.

La C.M. 15/E/2011 stabilisce inoltre che, solo per il **primo anno** dell'agevolazione, è concesso alle imprese aderenti al contratto di rete di **stipulare** lo stesso **contratto**, **eseguire** l'**iscrizione** al Registro delle imprese e **ottenere** l'**asseverazione** sempre entro il termine del **30.9.2011**, scadenza per la presentazione del Modello Unico 2011.

L'art. 42, co. 2-quater, D.L. 78/2010 prevede che le attività di controllo relative alla verifica dei requisiti necessari al fine dell'ottenimento dell'agevolazione spettino all'Agenzia delle Entrate.

Specificatamente l'Agenzia è chiamata a verificare che le imprese destinatarie dell'agevolazione soddisfino queste condizioni:

- **partecipino effettivamente** ad un contratto di rete, stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e che tale contratto sia iscritto, ai fini di pubblicità, presso la stessa sezione del Registro delle imprese cui la stessa impresa risulta iscritta, come stabilito dall'art. 3, co. 4-quater, D.L. 5/2009;
- **detengano** l'**asseverazione** del programma di rete da parte degli organismi deputati alla valutazione dello stesso programma;

- abbiano **proceduto** all'**accantonamento** degli **utili** di esercizio in apposita riserva, destinando tale ammontare al fondo patrimoniale comune della rete di imprese volto al compimento degli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato.